

## forse non tutti sanno che...

www.fastferrovie.it

SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA FOGLIO INFORMATIVO STAMPATO IN PROPRIO - ANNO 2 - N. 8– 15 LUGLIO 2011



Lite tra avvocato e cliente: decide il foro ove ha sede lo studio legale Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23.06.2011 n° 1389.

Nel caso di controversia tra avvocato domiciliatario e cliente, la competenza territoriale spetta al Tribunale del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, ovvero lo studio legale del professionista. E' quanto stabilito dalla Sez. VI Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19 maggio - 23 giugno 2011, n. 13896. Con tale pronuncia, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la sentenza con cui il Tribunale di Forlì si era in precedenza dichiarato territorialmente incompetente in favore del foro di Rimini, in accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale avanzata da un avvocato convenuto in una controversia sorta con due clienti. In effetti, a Rimini vi era la residenza del procuratore domiciliatario, nonché il suo studio legale; dove era stato concluso il contratto e dove la prestazione doveva essere eseguita. I clienti hanno quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, sulla scorta di quattro motivi, ritenuti infondati dalla Corte. La Cassazione ha condiviso la soluzione del Tribunale circa l'individuazione della competenza, in quanto, sia con riferimento al mandato, sia con riferimento alla procura alle liti, gli effetti del contratto tra le parti devono considerarsi perfezionati nel comune di Rimini. In effetti, essendo un atto unilaterale recettizio, la procura alle liti si è perfezionata nel momento e nel luogo in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza (art. 1334 cod. civ.), ovvero in Rimini. ...



Amministratore può costituirsi in giudizio, salva ratifica da parte dell'assemblea Cassazione civile, sez. II, ordinanza 25.02.2011 n° 4733.

In tema di legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, le Sezioni unite della cassazione, con la sentenza 6 agosto 2010, n. 18331, hanno stabilito che, anche in materia di azioni giudiziarie, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea, che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il Condominio risulti soccombente[1], sul presupposto che, anche in materia processuale, l'amministratore non ha poteri autonomi, bensì finalizzati a dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Deve dunque considerarsi superato l'indirizzo



precedentemente affermato dalla suprema Corte, alla stregua del quale l'amministratore del condominio sarebbe stato legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione di una delibera da parte del condominio, senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare (cfr. Cass. civ. n. 4900/98). Con l'affermazione del nuovo principio, dunque, le Sezioni unite hanno sottolineato l'indispensabilità dell'investitura dell'amministratore da parte dell'assemblea condominiale per agire o resistere in giudizio. Le stesse Sezioni Unite, peraltro, hanno specificato che tale principio deve essere raccordato con la previsione della legittimazione passiva generale attribuita allo stesso amministratore dall'art. 1331, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela in via d'urgenza dell'interesse comune condominiale, ma il suo operato dovrà poi essere ratificato dall'assemblea, titolare del relativo potere. ..



Guida in stato di ebbrezza: legittima la revisione della patente di guida Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18.03.2011 n° 1669.

E' legittima la revisione della patente di guida se l'automobilista è risultato in stato di ebbrezza alcolica a mezzo etilometro. Con la sentenza 18 marzo 2011, n. 1669, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito ad una controversa questione sulla legittimità o meno della revisione della patente di guida di un automobilista, fermato dai Carabinieri alla guida della sua autovettura, in stato di ebbrezza alcolica. A tal riguardo, il T.R.G.A.- Sezione autonoma di Bolzano- aveva precedentemente accolto il ricorso proposto dal summenzionato conducente, in quanto il provvedimento impugnato avrebbe presentato un difetto di motivazione poiché in esso era stata semplicemente ripetuta la previsione dell'art. 128, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza che fossero specificati i presupposti di fatto che avrebbero determinato l'insorgere di dubbi sull'esistenza dei requisiti psico-fisici e dell' idoneità alla guida dell'automobilista, elementi necessari per la titolarità della patente di guida. Prima di tutto il Consiglio di Stato ha premesso che il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento dei trasporti terrestri presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale era stata disposta la revisione della sua patente di guida, ai sensi dell'art. 128, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., si fondava sulla necessità di verificare la persistenza di quei presupposti richiesti non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (C.d.S., Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3633; Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276). Per tali ragioni, non è consentito inquadrare la suddetta revisione come sanzione amministrativa, seppur accessoria, piuttosto come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, necessario per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza dei requisiti previsti dalla legge. ...

